

Bando per l'alienazione delle partecipazioni societarie nella società risultante dalla trasformazione eterogenea della Fondazione "Gabriele d'Annunzio" in società di capitali avente nel proprio patrimonio l'asset dell'Ateneo Università Telematica "Leonardo da Vinci"

Con riferimento alla procedura in oggetto pervengono a questo Ateneo le richieste riportate nella tabella che segue:

DOMANDE

N.	Argomento	Riferimento (documento / articolo)	Domanda
1	Continuità dell'istituzione	Allegato E, art. 6.2, lettere a), b) e g); Allegato D, artt. 5.1, punto xii), 8.1 e 8.4; Relazione ANVUR (approvata il 16 gennaio 2025)	L'oggetto della vendita è la società che detiene UniDav, un'università attualmente operativa con studenti iscritti. La Relazione ANVUR rileva che UniDav dipende dall'Ud'A per quanto riguarda le sedi e le aule d'esame, i sistemi e le applicazioni informatiche, il personale docente, il supporto amministrativo e parte dei propri finanziamenti. L'acquirente deve tuttavia garantire la continuità dei servizi a partire dal Chiusura (Allegato E, art. 6.2(a) e (b); Allegato D, artt. 5.1(xii) e 8.1). Allo stesso tempo, qualsiasi utilizzo delle risorse dell'Ud'A richiede un accordo separato che l'Ud'A non è tenuta a stipulare (Allegato D, art. 8.4). Nessun acquirente può sostituire tali risorse il giorno della chiusura dell'operazione senza causare disagi agli studenti iscritti. Si prega di confermare che il venditore garantirà che le risorse attualmente utilizzate da UniDav rimangano disponibili dopo la chiusura dell'operazione, a condizioni definite, fino a quando le soluzioni predisposte dall'acquirente non saranno operative. In caso contrario, si prega di spiegare in che modo l'amministrazione aggiudicatrice prevede che gli obblighi di continuità siano adempiuti a partire dalla chiusura dell'operazione.
2	Continuità dell'istituzione	Allegato D, art. 8.4; Allegato E, art. 7.5	Si chiede che le disposizioni transitorie siano definite prima della scadenza per la presentazione delle offerte e ci siano rese disponibili a parità di condizioni, sotto forma di bozza di accordo sui servizi transitori o di lettera di impegno da parte dell'Ud'A. L'Allegato E, art. 7.5, prevede espressamente tali documenti. Le disposizioni dovrebbero riguardare almeno: (i) i locali e le sedi d'esame; (ii) i sistemi informatici, le applicazioni e i dati degli studenti; (iii) i servizi amministrativi e di tutoraggio; (iv) l'attività didattica svolta dai professori e dai ricercatori dell'Ud'A; e (v) il finanziamento dei cicli di dottorato già avviati. Vi preghiamo di confermare: (a) se tali accordi saranno forniti; (b) la loro durata minima, che a nostro avviso non dovrebbe essere inferiore a 24 mesi dalla data di chiusura, in linea con il tempo necessario per la migrazione dei servizi e l'adempimento delle condizioni dell'ANVUR; e (c) la loro base di calcolo dei costi.
3	Continuità dell'istituzione	Allegato E, art. 6.2, lettere a) e g); Allegato D, art. 8.4	Al fine di definire l'ambito delle misure transitorie, si prega di fornire un elenco dei locali, delle sedi d'esame, dei sistemi informatici e delle applicazioni, nonché delle altre risorse attualmente utilizzate da UniDav. Per ciascuno di essi, si prega di indicare: (a) se è di proprietà o in possesso della Fondazione / società target oppure dell'Ud'A; (b) la base contrattuale per il suo utilizzo (locazione, convenzione o uso gratuito) e la sua scadenza; e (c) se rientra tra i «beni funzionalmente assegnati» a UniDav ai fini dell'art. 6.2(g).
4	Continuità dell'istituzione	Relazione ANVUR; Allegato E, art. 6.2(c); sottocriterio A.3	Si prega di confermare: (a) il numero, la categoria e il datore di lavoro del personale tecnico-amministrativo e dei tutor attualmente impiegati presso UniDav, poiché la Relazione ANVUR riporta dati diversi nelle varie sezioni; (b) quali di essi rimarranno alle dipendenze della società target dopo il Closing; (c) gli accordi in base ai quali i professori e i ricercatori dell'Ud'A insegnano attualmente presso UniDav, con la relativa durata e le condizioni di risoluzione; e (d) che tali accordi rimarranno in vigore almeno fino al termine del periodo di transizione, in modo che l'attività didattica per gli studenti iscritti non subisca interruzioni.
5	Continuità dell'istituzione	Bilancio dell'esercizio 2024 (note sui ricavi differiti e sulle sovvenzioni); Allegato 2 Relazione di stima della Fondazione	Il bilancio dell'esercizio 2024 riporta una sovvenzione da parte dell'Ud'A pari a 1.500.000 EUR, approvata nel 2024. Di tale importo, 1.000.000 EUR sono esigibili in due rate annuali nel 2025 e nel 2026, mentre per l'esercizio sono state registrate sovvenzioni di funzionamento pari a 785.278 EUR. Si prega di confermare: (a) che la rata del 2025 sia stata versata e che quella del 2026 sarà versata indipendentemente dalla chiusura; (b) se l'Ud'A continuerà a finanziare i cicli di dottorato già avviati; e (c) se l'ipotesi contenuta nella relazione di stima della Fondazione, secondo cui UniDav opera «esclusivamente utilizzando le proprie risorse», implichi che ogni sostegno da parte dell'Ud'A cessi al momento della chiusura.
6	Continuità dell'istituzione	Allegato E, art. 7.4; Allegato D, artt. 10 e 14	Le condizioni dell'ANVUR devono essere soddisfatte entro un periodo condizionale, gran parte del quale sarà già trascorso prima della Chiusura. Si prega di confermare che, ai fini dell'Allegato E, art. 7.4, la nozione di «giusta causa» include: (i) la mancata disponibilità, dopo il closing, di risorse o servizi precedentemente forniti dall'Ud'A; e (ii) la mancata attuazione, prima del closing, di azioni correttive. Si prega inoltre di confermare che tali circostanze non diano luogo a sanzioni ai sensi dell'Allegato D, art. 10, né all'opzione prevista dall'Allegato D, art. 14.

7	Continuità dell'istituzione	Relazione ANVUR (approvata il 16 gennaio 2025); Allegato E, articoli 7.1 e 7.2	L'acquirente non può pianificare le azioni correttive rimanenti senza conoscere ciò che è già stato fatto. Si prega di fornire un aggiornamento sulla situazione dell'accreditamento a partire dalla Relazione ANVUR approvata il 16 gennaio 2025: (a) le azioni correttive attuate fino ad oggi in relazione a ciascuna raccomandazione e condizione; (b) se l'Unità di Valutazione (NdV) abbia predisposto o avviato la relazione richiesta per la verifica al termine del periodo condizionato; (c) se l'ANVUR o il MUR abbiano fissato una data per tale verifica; e (d) l'eventuale corrispondenza in merito con l'ANVUR o il MUR.
8	Continuità dell'istituzione	Allegato E, art. 4.2; Allegato D	Si prega di confermare che, tra la presentazione dell'offerta e il <i>closing</i> dell'operazione: (a) UniDav e Ud'A continueranno ad attuare le azioni correttive richieste dall'ANVUR; (b) nessun accordo tra UniDav e Ud'A necessario per la continuità delle attività (didattica, locali, informatica, servizi) sarà risolto, lasciato scadere o modificato in modo sostanziale; e (c) l'acquirente sarà informato di qualsiasi comunicazione proveniente dall'ANVUR o dal MUR.
9	Dati relativi alle iscrizioni	Relazione ANVUR; file KPI VDR (A1)	Si prega di fornire i dati aggiornati sulle iscrizioni per l'anno accademico 2025/26 suddivisi per corso di laurea, dottorato di ricerca e master/corsi non di laurea, poiché nei documenti messi a
10	Investimento minimo	Allegato E, art. 9.1; Allegato D, art. 5.1, punto vi), lettera a)	Con riferimento all'investimento minimo di 6.000.000 di euro, si prega di confermare: (a) se il costo salariale dei nuovi docenti, tutor e personale tecnico-amministrativo sia considerato come investimento nella categoria (a) negli anni in cui viene sostenuto; (b) se gli incentivi e le borse di studio previsti dal sottocriterio D.2 contribuiscano al raggiungimento del minimo; (c) se siano considerati gli investimenti finanziati dai flussi di cassa propri di UniDav, oppure solo gli importi finanziati dall'acquirente; e (d) se la garanzia di rendimento del 10% di cui all'Allegato D, art. 5.1(vi)(a) sia calcolata su 6.000.000 di euro o, qualora superiore, sull'investimento totale indicato nel Piano Tecnico.
11	Offerta accademica	Sezione 2.2.9 del modello di Relazione tecnica; D.M. 1154/2021, art. 4, comma 3	L'accreditamento condizionato preclude l'attivazione di ulteriori corsi di laurea. Si prega di confermare che: (a) una proposta di attivazione di nuovi corsi di laurea, da presentarsi solo dopo la revoca dello status condizionale, sarà valutata nel merito ai sensi del sottocriterio A.2; e (b) durante il periodo condizionale potranno essere proposti corsi di master, corsi non finalizzati al conseguimento di titolo di studio e microcredenziali.
12	Struttura dell'operazione	Allegato E, art. 4.2; sintesi del bando; Allegato D	Si prega di confermare: (a) la forma giuridica della società risultante dalla trasformazione della Fondazione (S.r.l. o S.p.A., poiché i documenti presentano discrepanze); (b) il calendario previsto per la trasformazione e per le altre condizioni di chiusura di cui all'art. 4.2; e (c) se il cambio di controllo dell'ente gestore di UniDav richieda la notifica o l'approvazione del MUR, chi provvederà a presentarla e i tempi previsti.
13	Struttura dell'operazione	Allegato D, art. 11	Si prega di confermare se la restrizione quinquennale sui cambiamenti di controllo consenta: (a) trasferimenti delle azioni all'interno del gruppo dell'acquirente, purché l'entità che esercita il controllo finale rimanga invariata; e (b) la costituzione di garanzie sulle azioni a favore delle banche finanziatrici.

RISPOSTE

Prima di riscontrare, punto per punto, i tredici quesiti trasmessi (...), comunico che questo Ateneo, nella propria qualità di amministrazione alienante, fornirà i chiarimenti rientranti nelle proprie competenze nei limiti e con le precisazioni che seguono:

a) il presente riscontro è reso in relazione ai profili procedurali e all'interpretazione della *lex specialis*;

b) non competono all'alienante e non formano, pertanto, oggetto di conferma gli assetti organizzativi, gestionali e contabili sia della Fondazione e della società che risulterà dalla relativa trasformazione eterogenea sia di UniDav (di seguito anche telematica), né le determinazioni riservate agli organi accademici e di governo delle istituzioni coinvolte; tuttavia preme ribadirlo che questo Ateneo ad oggi è ente di riferimento della Fondazione ed esprime il proprio *placet* nel C.d.A. di UniDav;

c) il presente riscontro non modifica né integra la *lex specialis*. Resta fermo quanto previsto dal Bando, dal Capitolato e dal Contratto di Cessione.

Rinvio ad UniDav. Ove la questione attenga all'organizzazione, agli aspetti contabili o agli adempimenti della Fondazione, di UniDav o della Società che risulterà dalla trasformazione eterogenea della Fondazione, il quesito è rinviato formalmente -per quanto di rispettiva competenza- a UniDav e alla Fondazione con separata nota di richiesta utile all'acquisizione degli elementi necessari. La documentazione acquisita -previa verifica della riservatezza e dell'oscuramento dei dati sensibili o commercialmente riservati- sarà resa disponibile in forma generalizzata per tutti i concorrenti ex art.2.3 del Capitolato a tutela della *par condicio*. Al riguardo richiamo:

l'art.2.3 del Capitolato secondo cui **"3. Eventuali chiarimenti o informazioni integrative aventi portata generale e rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta sono messi a disposizione di tutti i soggetti nel rispetto della riservatezza e dell'eventuale oscuramento di dati sensibili o commercialmente riservati. Non saranno fornite a singoli partecipanti informazioni idonee ad alterare la par condicio.**

L'Acquirente con la formulazione della propria offerta dichiara di aver svolto o potuto svolgere un'adeguata due diligence legale, economico-finanziaria, fiscale, organizzativa, accademica e regolatoria e di aver preso atto di tutti gli atti relativi alla procedura ivi compreso il rapporto di analisi di UniDav del 2025.”;

l'art.2.4 del Capitolato con cui è stabilito che “4. L'Acquirente non acquisisce alcuna garanzia di risultato sul valore economico, sui futuri flussi reddituali, sui livelli di iscrizione, sull'accreditamento o sull'adozione di provvedimenti di competenza del MUR, dell'ANVUR o di altre autorità. Le garanzie della Parte Venditrice sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4 dello Schema di Contratto, incluse le relative esclusioni.”;

l'art.3.3 del Capitolato secondo cui “3. Il Piano Tecnico e il Quadro degli Impegni Vincolanti non possono derogare alle condizioni minime, ai vincoli regolatori, ai requisiti di accreditamento o alle clausole essenziali del Bando e del Contratto. Il Quadro degli Impegni Vincolanti è allegato obbligatorio dell'Offerta Tecnica - Piano Tecnico, secondo lo schema riportato nella Tabella 5 dell'Allegato 2, ed è sottoscritto digitalmente dal soggetto munito dei necessari poteri; gli impegni ivi indicati producono effetti post-cessione esclusivamente nei limiti in cui siano recepiti nel Contratto di Cessione.”.

Quesito 1 - Continuità dell'istituzione

[Allegato E, art. 6.2, lett. a), b) e g); Allegato D, artt. 5.1(xii), 8.1 e 8.4; Relazione ANVUR]

L'art.6.2 del Capitolato individua le prestazioni minime inderogabili a tutela della continuità universitaria che obbligano l'acquirente dopo il closing (*id est* stipula) nei limiti in cui siano riprodotte nel Quadro degli Impegni Vincolanti e recepite -ex art.6.1- nel Contratto di Cessione.

Quanto alla richiesta di confermare che questo Ateneo garantirà la permanenza delle risorse attualmente utilizzate da UniDav anche dopo il Closing informo (...) che con separata nota è stato chiesto alla telematica l'elenco aggiornato delle risorse e dei servizi attualmente erogati da Ud'A in favore della medesima, con la qualificazione giuridica di ciascun rapporto e la relativa scadenza o rinnovo, nonché la riconducibilità o meno ai beni funzionalmente destinati all'asset ai fini dell'art.6.2, lett.g) del Capitolato e gli eventuali vincoli, pesi o diritti di terzi rilevanti per la prosecuzione dell'utilizzo dopo il Closing.

Il riscontro sul quesito n.1 sarà pertanto integrato alla luce degli elementi che saranno acquisiti e resi nei tempi consentiti dalla scadenza per la presentazione delle offerte. Tuttavia -anche per i quesiti e correlati riscontri che seguono- sin da adesso Ud'A garantisce per quanto di propria competenza anche funzionale la continuità della gestione.

Quesito 2 - Disposizioni transitorie: lettera di impegno e base di calcolo dei costi

[Allegato D, art.8.4; Allegato E, art.7.5 (richiamato da ...)]

Quanto alla lettera a), confermo che questo Ateneo rilascerà e renderà disponibile a tutti gli interessati a parità di condizioni una lettera di impegno relativa alla disciplina del periodo transitorio, secondo modalità e termini che verranno comunicati agli interessati.

La lettera:

avrà natura informativa e ricognitiva: non sostituirà gli accordi separati dell'art.8.4 dell'Allegato D, rimessi alla stipula tra i soggetti interessati e non modificherà gli obblighi di continuità dell'acquirente. Non è prevista la messa a disposizione di una bozza di accordo sui servizi transitori;

indicherà il perimetro dei servizi interessati, la durata della disciplina transitoria (non oltre i sei mesi), la base di calcolo dei costi e i limiti dell'impegno, con esclusione di ogni prestazione ulteriore.

Quanto alla lettera b), comunico che il periodo di ventiquattro mesi suggerito da (...) appare eccessivo rispetto al fabbisogno effettivo e alle scadenze circa l'accreditamento. Il termine ritenuto adeguato è non più di sei mesi e sarà indicato nella lettera di impegno. Resta inteso che la previsione di un periodo di transizione e co-gestione risponde a sole finalità di affiancamento operativo, senza configurare alcuna forma di corresponsabilità o garanzia in capo a questo Ateneo.

Quanto alla lettera c), confermo che la lettera di impegno indicherà le voci di costo considerate e la loro natura, i criteri di valorizzazione applicati a ciascuna voce -con evidenza dei costi diretti e delle modalità di ripartizione dei costi indiretti- nonché le fonti contabili e documentali di riferimento. Il dettaglio sarà fornito sulla base degli elementi che fornirà UniDav *ad hoc* interpellata.

Quesito 3 - Elenco di locali, sedi d'esame, sistemi informatici e altre risorse

[Allegato E, art.6.2, lett. a) e g); Allegato D, art.8.4]

Sono stati richiesti alla Fondazione e a UniDav l'elenco delle risorse e dei servizi attualmente utilizzati, il titolo del relativo utilizzo, le scadenze, la riconducibilità ai beni funzionalmente destinati all'asset UniDav e gli eventuali vincoli o diritti di terzi. Il riscontro al presente quesito sarà integrato non appena saranno acquisite dette informazioni.

Quesito 4 - Personale tecnico-amministrativo, tutor e docenti Ud'A

[Relazione ANVUR; Allegato E, art. 6.2, lett. c); sottocriterio A.3]

Con separata nota sono stati richiesti a UniDav e Fondazione **(a)** il dato aggiornato e univoco sul numero, sulla categoria e sul datore di lavoro del personale tecnico-amministrativo e dei tutor, con indicazione della fonte che prevale rispetto alle discrasie rilevate nelle diverse sezioni della Relazione ANVUR; **(b)** l'indicazione del personale destinato a restare alle dipendenze alla futura S.r.l. e di quello che resterà nella disponibilità di altri soggetti; **(c)** gli accordi in base ai quali i professori e i ricercatori di Ud'A svolgono attività didattica presso UniDav, con indicazione della durata, del corrispettivo e delle condizioni di risoluzione; **(d)** la conferma della loro eventuale permanenza per il periodo transitorio.

Resta fermo quanto disposto ex art.8.5 del Capitolato secondo cui *"Qualora il Piano Tecnico preveda il convenzionamento o l'impiego di docenti di Ud'A, l'offerente specifica numero, qualifica, settore scientifico-disciplinare, attività, durata, costo complessivo. Tali previsioni non attribuiscono un diritto automatico all'utilizzo del personale di Ud'A e assumono efficacia esclusivamente previa approvazione degli organi competenti e nei limiti in cui siano recepite in apposita convenzione"*.

Il riscontro al presente quesito sarà integrato alla ricezione dei dati richiesti.

Quesito 5 - Sovvenzione Ud'A e finanziamento dei cicli di dottorato

[Bilancio dell'esercizio 2024; Relazione di stima della Fondazione]

Quanto alla lettera a), con separata nota sono state richieste a Fondazione e UniDav la conferma dell'incasso della rata 2025 e la posizione contabile della rata 2026, con indicazione del relativo titolo giuridico.

Quanto alla lettera b), confermo che -fermi gli impegni finanziari già assunti da questa Università per il completamento del trentanovesimo ciclo di dottorato- Ud'A non finanzia ulteriori cicli di dottorato di UniDav.

Quanto alla lettera c), esauriti gli impegni finanziari già assunti da Ud'A, UniDav dovrà provvedere autonomamente al finanziamento delle proprie attività.

Il riscontro sarà integrato, per i profili contabili, sulla base degli elementi richiesti a Fondazione e UniDav.

Quesito 6 - Condizioni dell'accreditamento e nozione di giusta causa

[Allegato E, art. 7.4; Allegato D, artt. 10 e 14]

L'art.7.4 del Capitolato dispone che l'eventuale mancato o negativo esito di verifiche, valutazioni, accreditamenti o provvedimenti di autorità terze non determina automaticamente inadempimento dell'acquirente. L'inadempimento rileva in caso di omessa o non corretta esecuzione, senza giustificato motivo, delle attività e degli investimenti obbligatori previsti dalla normativa, dal Piano Tecnico e dal Quadro degli Impegni Vincolanti, nei limiti di loro recepimento nel Contratto di Cessione.

Ud'A non può affermare che circostanze non riconducibili alla condotta dell'acquirente integrino automaticamente «giusta causa», né può anticipare l'esclusione di sanzioni o dell'opzione di cui all'art.14 dell'Allegato D; dette conseguenze restano subordinate alla verifica in concreto dell'imputabilità e della gravità della condotta.

In ogni caso, ex art.17.1 del Capitolato, le cause di risoluzione e i meccanismi di riacquisto acquistano efficacia solo mediante espressa inclusione nel Contratto di Cessione e, ove incidano sulla titolarità delle partecipazioni, negli atti societari; il successivo art.17.2 ne subordina l'operatività alla contestazione e all'inutile decorso del termine di cura, salvi i casi di particolare gravità.

Evidenzio che l'Allegato D non prevede una clausola di esclusione delle penali o dell'opzione di riacquisto per le circostanze rappresentate: l'art.10 individua le fattispecie assistite da penale, l'art.13 le cause di risoluzione e l'art.14 l'opzione di riacquisto; in tutti i casi previa contestazione e assegnazione del termine di cura. Non è pertanto possibile confermare in astratto che le circostanze indicate da (...) integrino automaticamente una giusta causa o escludano l'applicazione dei rimedi contrattuali.

Quesito 7 - Stato dell'accreditamento e azioni correttive

[Relazione ANVUR del 16 gennaio 2025; Allegato E, artt. 7.1 e 7.2]

Con il recente riordino di cui al D.P.R. n.12/2026 e l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo presieduto dal Prof. Venerando MARANO, l'ANVUR è in piena fase riorganizzativa. Questo Ateneo intrattiene un costante raccordo istituzionale con detta Agenzia e -ad oggi- non risultano notificati rilievi, criticità o comunicazioni formali circa l'imminenza di provvedimenti sfavorevoli.

Fermo restando quanto sopra, con separata nota è stato chiesto a UniDav un aggiornamento documentato sulle azioni correttive attuate, sulla relazione del Nucleo di Valutazione, sulla data dell'eventuale verifica e su ogni eventuale corrispondenza intercorsa con ANVUR e MUR.

Acquisita la documentazione richiesta, questa Amministrazione provvederà ad integrare il riscontro al presente quesito.

Quesito 8 - Stabilità degli assetti tra presentazione dell'offerta e Closing

[Allegato E, art. 4.2; Allegato D]

Ud'A conferma che, per quanto di propria competenza, gli accordi con UniDav necessari alla continuità delle attività resteranno in vigore -senza modifiche sostanziali- fino al Closing fatti salvi gli obblighi di legge e le determinazioni degli organi competenti.

È stato inoltre chiesto a UniDav di confermare la prosecuzione delle azioni correttive richieste dall'ANVUR e di trasmettere tempestivamente a Ud'A ogni eventuale comunicazione ricevuta dall'ANVUR o dal MUR per la successiva trasmissione all'acquirente.

Il riscontro al presente quesito sarà completato alla ricezione delle informazioni richieste a UniDav.

Quesito 9 - Dati relativi alle iscrizioni per l'a.a.2025/2026

[Relazione ANVUR; file KPI VDR (A1)]

Il quesito risulta parzialmente illeggibile (il bordo inferiore della tabella ove è riportato il quesito copre parte del testo) nella documentazione trasmessa. Il riscontro è pertanto reso limitatamente alla parte del quesito che può essere letta.

I dati aggiornati sulle iscrizioni per l'anno accademico 2025/2026 sono nella disponibilità di UniDav a cui, con separata nota, è stato chiesto di trasmettere detti dati distinti per corso di laurea, dottorato di ricerca, master e altri corsi non finalizzati al conseguimento di un titolo.

È stato inoltre chiesto di precisare, per ciascuna categoria, il numero degli immatricolati e degli iscritti, distinguendo questi ultimi tra studenti in corso e fuori corso nonché la data di riferimento dell'estrazione e la fonte utilizzata così da assicurare la comparabilità delle informazioni rese a tutti i concorrenti.

Quesito 10 - Investimento minimo di euro 6.000.000

[Allegato E, art. 9.1; Allegato D, art. 5.1(vi)(a)]

L'art.9.1 del Capitolato individua le categorie di destinazione dell'investimento minimo complessivo nel primo quinquennio, non inferiore a € 6.000.000,00 al netto del prezzo di acquisto, per: **(a)** rafforzamento del personale docente, ricercatore, tutor e tecnico-amministrativo; **(b)** adeguamento dell'offerta formativa, progettazione didattica e contenuti digitali; **(c)** piattaforme, sicurezza informatica, accessibilità, interoperabilità e continuità dei servizi digitali; **(d)** servizi agli studenti, sedi d'esame, orientamento, placement e inclusione; **(e)** azioni di integrazione con Ud'A e iniziative per il territorio; **(f)** misure di risoluzione delle criticità di accreditamento o di sostenibilità segnalate.

Lettera a) - il costo salariale dei nuovi docenti, ricercatori, tutor e unità di personale tecnico-amministrativo rientra nella categoria di cui alla lett.a) dell'art.9.1 e concorre al raggiungimento dell'investimento minimo negli esercizi in cui è effettivamente sostenuto secondo il criterio di competenza. Restano escluse le voci non riconducibili alle categorie dell'art.9.1 e il prezzo di acquisto.

Lettera b) - gli incentivi e le borse di studio di cui all'art.16, comma 1, lett. d), del Capitolato concorrono al raggiungimento dell'investimento minimo in quanto riconducibili alla categoria di cui alla lett. d) dell'art.9.1, ove finanziati dall'acquirente senza oneri per Ud'A.

Lettera c) - chiedo a (...) di precisare se la domanda riguarda la provenienza delle risorse finanziarie ovvero l'imputazione contabile degli investimenti, trattandosi di profili distinti ai fini dell'art.9.1.

Lettera d) - la base di calcolo della garanzia di rendimento del 10 per cento è definita dall'art.5.1, punto vi), lett.a), dell'Allegato D, che la riferisce al 10 per cento dell'importo complessivo degli investimenti minimi dichiarati nel Piano Tecnico. Il quesito attiene a una clausola dello Schema di Contratto; il Capitolato non reca disposizioni sul punto.

Quesito 11 - Offerta accademica

[Sezione 2.2.9 del modello di Relazione tecnica; D.M. 1154/2021, art. 4, comma 3]

L'attivazione di nuovi corsi di laurea e il novero delle tipologie di corso proponibili durante il periodo condizionato dipendono dal regime di accreditamento applicabile e dalle determinazioni del MUR e dell'ANVUR che non sono nella disponibilità né sotto il controllo di Ud'A. Non è pertanto possibile confermare in questa sede né la portata preclusiva dell'accREDITAMENTO condizionato né l'ammissibilità di specifiche tipologie di corso nel periodo medesimo.

Resta fermo che, ove l'offerente proponga l'attivazione di nuovi corsi, la relativa proposta sarà valutata nell'ambito della procedura secondo i criteri e i sottocriteri previsti dalla *lex specialis* -tra cui il sottocriterio A.2- nel rispetto delle competenze degli organi accademici e delle autorità di settore.

Quesito 12 - Struttura dell'operazione

[Allegato E, art. 4.2; sintesi del Bando; Allegato D]

Quanto alla lettera a), la società risultante dalla trasformazione eterogena della Fondazione assumerà la forma di società a responsabilità limitata a partecipazione unica di Ud'A coerentemente all'art.2, comma 1, dell'Allegato D e agli artt.1 e 4.1 del Capitolato. Allo stato, la trasformazione non è ancora perfezionata.

Quanto alla lettera b), non è possibile indicare un calendario vincolante poiché il perfezionamento della trasformazione e le ulteriori condizioni del Closing dipendono anche da adempimenti e determinazioni di soggetti terzi (MUR, Corte dei Conti, Prefettura di Chieti e AGCM).

Quanto alla lettera c), gli adempimenti connessi al mutamento del controllo dell'ente di riferimento di UniDav restano subordinati alla normativa di settore e alle determinazioni del MUR.

Quesito 13 - Restrizione quinquennale sui cambiamenti di controllo

[Allegato D, art.11]

Quanto alla lettera a), sono consentiti trasferimenti infragruppo purché non muti il soggetto acquirente tenuto all'adempimento degli obblighi assunti, non siano elusi gli obblighi di gara e siano rispettate le condizioni di preventiva comunicazione o autorizzazione previste dagli atti della procedura.

Quanto alla lettera b), è ammessa la costituzione di garanzie sulle partecipazioni a favore delle banche finanziatrici, purché sia tempestivamente comunicata all'Università e la relativa disciplina salvaguardi integralmente i diritti del venditore e l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Questo Ateneo riscontrerà i restanti quesiti non appena disporrà degli elementi di approfondimento richiesti.

**II RUP
(Antonio D'ANTONIO)**



AVVOCATO
ANTONIO D'ANTONIO
21.10.2026 12:09:54
GMT+02:00